

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La VI Commissione,

considerato che:

la legge n. 549 del 1995 ha introdotto per l'anno 1996 agevolazioni fiscali a favore delle imprese per gli investimenti sostenuti;

i suddetti benefici sono simili alle disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto-legge n. 357 del 1994 (« legge Tremonti »);

il parere dell'amministrazione finanziaria è nel senso di considerare che il requisito della strumentalità per natura e destinazione debba sussistere al termine del periodo d'imposta agevolato (1996);

tale parere esclude dal beneficio di legge l'investimento immobiliare non ultimato al 31 dicembre 1996 e non utilizzato alla scadenza del termine ultimo;

tale impostazione è palesemente in contrasto con lo spirito più profondo della legge e con quanto affermato nella nota n. 483/96 del Ministero delle finanze, relativamente agli investimenti immobiliari;

il Ministero ha dato una interpretazione eccessivamente restrittiva relativamente alla realizzazione di investimenti immobiliari mediante l'acquisto di aree fabbricabili con successiva edificazione, negando l'ammissibilità al beneficio in caso di mancata ultimazione della complessiva realizzazione edile al termine del periodo di imposta agevolata;

impegna il Governo:

a rivedere le interpretazioni restrittive date fino ad oggi ai provvedimenti suddetti, rispettando maggiormente le finalità agevolative delle norme;

ad integrare le istruzioni della prossima dichiarazione dei redditi con chiarificazioni che facilitino l'applicabilità delle

agevolazioni anche per le quote di costo sopportate nel periodo di imposta agevolato per gli investimenti non ultimati.

(7-00120) « Alberto Giorgetti, Butti, Contento, Taborelli ».

La XI Commissione,

considerata la consistenza del personale con contratto a tempo determinato, ivi compresi i docenti con incarico di presidenza che da anni svolgono un'azione indispensabile nel sistema scolastico;

tenendo conto che la soluzione da individuarsi non dovrà precludere alle nuove generazioni la possibilità di inserirsi nella scuola;

rilevata l'esistenza di un numero elevatissimo di precari, cioè di insegnanti e di presidi incaricati che hanno cumulato servizio nella scuola per supplenza o addirittura ricoprendo posti vacanti;

ritenuta legittima la loro aspirazione ad una immissione in ruolo valevole anche per un miglior funzionamento della scuola ed un più tempestivo servizio a pieno regime dell'anno scolastico;

considerato che nella legge finanziaria per il 1996 il Parlamento aveva delegato il Governo ad emanare entro 150 giorni decreti attuativi del corso riservato in essa previsto e che ciò invece il Governo non ha fatto;

constatati i provvedimenti previsti dalla legge n. 341 del 1990 sul diploma di specializzazione per gli insegnanti e quindi su nuove forme di reclutamento del personale docente, provvedimenti che presumibilmente potranno avere avvio dal prossimo anno accademico;

impegna il Governo

a dare soluzione al problema « precari » mediante:

a) l'istituzione di corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola secondaria di primo e secondo grado e per

l'acquisizione dell'idoneità per gli insegnanti della scuola elementare e gli insegnanti tecnico-pratici della scuola secondaria superiore, secondo lo spirito e le modalità previste dai decreti attuativi della legge n. 341 del 1990;

b) una maggiore chiarezza sulle procedure di immissione in ruolo per quanti sono collocati nel « doppio canale »;

c) l'effettivo avvio di alcune norme di riforma della scuola che aumentino decisamente l'occupazione nella scuola.

(7-00121) « Giordano, Lenti, Diliberto, De Murtas, Riva, Bracco, Dedoni, Petrella, Capitelli, Sbarbati, Mazzocchin, Brancati, Nardini, Vendola ».